

Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS
Via San Giovanni Bosco, 3
21052 Busto Arsizio - Va



CONTRATTO DI RICOVERO IN HOSPICE

Rev. 3 del 28.04.2026

La Fondazione di partecipazione La Provvidenza ETS, Organizzazione non lucrativa di unità sociale, Delibera Regionale n° 38449 del 18 settembre 1998, con sede in Via San Giovanni Bosco n. 3, 21052 Busto Arsizio (Va), C.F. 81002690121 e P. IVA 01279730129, legalmente rappresentata dal Dott. Luigi Chierichetti, in qualità di Presidente del C.d.A. (in seguito “**Fondazione**”)

E

Il Sig. / la Sig.ra _____,
C.F. _____, nato/a a _____ (____)
il _____ e residente in _____ (____), Via
_____ n. _____, personalmente ovvero in persona del
Sig. / Sig.ra _____,
(C.F. _____), nato/a a _____ (____), il _____
e residente in _____ (____), Via
_____ n. _____, in qualità di Tutore / Amministratore di
sostegno, come da provvedimento del Tribunale di _____ / del Giudice Tutelare
presso il Tribunale di _____ datato _____ (di seguito, “Paziente”)

La Fondazione e il Paziente, nel prosieguo collettivamente le Parti

PREMESSE

- La Fondazione gestisce, nel rispetto degli standard organizzativi, gestionali e strutturali richiesti da Regione Lombardia una Unità di Offerta, sita in Busto Arsizio, via San Giovanni Bosco n. 3, classificata come Hospice – CP Residenziale, denominata Hospice Il Nido;
- l’Hospice Il Nido è autorizzato, accreditato e contrattualizzato per n. 8 (otto) posti letto con il Servizio Socio Sanitario di Regione Lombardia;
- in data _____ il Paziente ha presentato richiesta di ricovero presso l’Hospice Il Nido, confermata anche all’esito del colloquio di valutazione svoltosi in data _____, finalizzato a valutare l’appropriatezza del ricovero del Paziente nonché ad illustrare le regole di funzionamento ed i servizi offerti dall’Hospice Il Nido, gli obiettivi dell’assistenza palliativa e i programmi attuati (All. n. 1);

- si rende quindi necessario stipulare un contratto che disciplini i rapporti tra le Parti (in seguito “Contratto”);

tutto ciò premesso

SI CONVIENE E STIPULA

ART. 1 PREMESSE E ALLEGATI

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Oggetto del Contratto è l'erogazione al Paziente, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario, da parte di una equipe multidisciplinare e multiprofessionale della Fondazione, di un programma di assistenza palliativa finalizzato a garantire una appropriata terapia sintomatica per l'attenuazione dei sintomi e la riduzione delle sofferenze, oltre a fornire un adeguato supporto psicologico, anche ai familiari dei pazienti affetti da una patologia ad andamento cronico ed evolutivo, per la quale non esistono terapie o, se esse esistono, sono inadeguate o inefficaci ai fini della stabilizzazione della malattia o di un prolungamento significativo della vita.

L'erogazione delle prestazioni oggetto del Contratto avviene in regime di ricovero, secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e di Regione Lombardia per gli hospice e dalla Carta dei Servizi della Fondazione disponibile sul sito istituzionale della Fondazione, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Contratto e di cui il Paziente dichiara di aver già precedentemente preso visione.

ART. 3 OBBLIGHI DELLA FONDAZIONE

La Fondazione si impegna:

- a fornire al Paziente le prestazioni oggetto del Contratto, secondo quanto previsto dalla specifica normativa nazionale e di Regione Lombardia applicabile agli hospice accreditati e dalla Carta Dei Servizi disponibile sul sito istituzionale della Fondazione;
- a predisporre, nonché a tenere costantemente aggiornati, uno specifico piano di assistenza individualizzato (PAI) e la cartella clinica/fascicolo socio-sanitario (FASAS);
- a stipulare idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati al Paziente, nel rispetto delle disposizioni di legge.

La Fondazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1783 - 1786 c.c., risponde:

- quando le cose del Paziente le sono state consegnate in custodia

- quando ha rifiutato di ricevere in custodia cose che, ai sensi dei precedenti articoli, aveva l'obbligo di accettare (carte-valori, denaro contante e oggetti di valore, salvo che siano pericolosi, ovvero abbiano natura ingombrante ovvero ancora abbiano valore eccessivo).

La Fondazione chiede ai Pazienti di non trattenere oggetti di valore o somme di denaro nelle stanze di ricovero, garantendo la presenza di un luogo sicuro (cassaforte) per la custodia. La Fondazione può esigere che la cosa consegnata sia contenuta in un involucro chiuso o sigillato.

ART. 4 OBBLIGHI DEL PAZIENTE E DEI SUOI FAMILIARI

Il Paziente ed i suoi familiari devono:

- tenere una condotta rispettosa delle comuni norme di comportamento, igiene ed educazione e ad astenersi da qualsivoglia comportamento che possa risultare pregiudizievole per la sicurezza ed il benessere psico-fisico degli altri Pazienti, dei loro familiari e del personale medico-infermieristico e assistenziale;
- rispettare le norme e le regole di condotta contenute nella Carta dei Servizi e nei relativi allegati, nella versione aggiornata, impegnandosi la Fondazione a comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione;
- a rispettare il divieto di fumo all'interno delle stanze, sui balconi e terrazzini e nelle aree comuni della Fondazione (è consentito fumare solo ed esclusivamente nelle aree fumatori appositamente individuate allo scopo).

ART. 5 SERVIZI AGGIUNTIVI

La Fondazione, a richiesta del Paziente, mette a disposizione

- un servizio di trasporto in ambulanza, fornito da un soggetto terzo;
- un servizio di lavanderia per i capi personali.

I costi di entrambi i servizi sono indicati nella Carta dei Servizi e nel Tariffario allegato.

ART. 6 DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto decorre dal _____ e sarà a tempo indeterminato.

Il contratto cesserà:

- a) per recesso del Paziente ai sensi dell'art. 7;
- b) per recesso della Fondazione ai sensi dell'art. 8;
- c) per sopravvenuta impossibilità ad erogare le prestazioni oggetto del Contratto;

d) per revoca del provvedimento di accreditamento, contrattualizzazione da parte dell'Autorità competente.

ART. 7 RECESSO DEL PAZIENTE

Il Paziente ha facoltà di recedere dal Contratto, per qualsiasi motivo. La comunicazione di recesso può avvenire sia in forma scritta che orale e senza necessità di preavviso.

Il recesso dal Contratto, da parte del Paziente, comporta la rinuncia al posto letto assegnato e l'obbligo di lasciare l'Hospice Il Nido.

In caso di rientro al domicilio, la dimissione del Paziente avverrà in forma protetta al fine di garantire la continuità assistenziale. La Fondazione verificherà, quindi, con i soggetti preposti di riferimento (Medico di Medicina Generale, Servizi Sociali del Comune di appartenenza, UCPDom, etc.) l'attivazione dei servizi idonei a garantire la prosecuzione dell'assistenza al domicilio e stabilire la data di rientro.

ART. 8 RECESSO DELLA FONDAZIONE

La Fondazione ha facoltà di recedere dal contratto nelle seguenti ipotesi:

- sopraggiunte condizioni psico-fisiche del Paziente, accertate dalla Direzione Sanitaria, che non risultino più compatibili/appropriate con la permanenza nell'Hospice Il Nido;
- condotta del Paziente, del suo legale rappresentante e dei familiari gravemente pregiudizievoli alla sicurezza ed al benessere psico-fisico degli altri Pazienti, dei loro familiari e del personale medico-infermieristico;
- violazioni gravi e ripetute da parte del Paziente e dei suoi familiari delle norme contenute nella Carta dei Servizi con i relativi allegati;
- gravi ed irrimediabili divergenze tra il Paziente, il suo rappresentante legale, i familiari ed il personale medico-sanitario, tali da compromettere il rapporto fiduciario tra le Parti, concernenti il piano di assistenza individualizzato (PAI) e gli obiettivi proposti;
- violazione del divieto di fumo, qualora il comportamento dell'Ospite non sia conforme e rappresenti un rischio per la collettività.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata al Paziente, con preavviso di 15 (quindici) giorni, decorsi i quali il Paziente dovrà lasciare il posto letto.

Decorsi inutilmente ulteriori 15 (quindici) giorni, la Fondazione potrà dare avvio alla procedura di dimissione in forma protetta informando il Comune di Residenza del Paziente e l'ATS di competenza.

ART. 9 ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE SOCIOSANITARIA E MODALITA' DI RILASCIO

La Fondazione, nel rispetto della normativa vigente, si impegna a conservare la cartella clinica/fascicolo socio-sanitario (FASAS), contenente tutta la documentazione sociosanitaria relativa al Paziente.

La cartella clinica è coperta dal segreto professionale e sottoposta alla normativa in tema di tutela della riservatezza e della protezione dei dati personali.

Il Paziente può richiedere copia della cartella clinica mediante compilazione dell'apposito modulo reperibile presso la sede della Fondazione.

La copia sarà disponibile entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta (salvo integrazioni, da fornirsi comunque entro il termine massimo di 30 giorni).

La copia della documentazione verrà consegnata in busta chiusa o su supporto informatico e con modalità che garantiscano la riservatezza.

ART. 10 DIVIETO DI CESSIONE

Il Contratto non può essere ceduto, salvo consenso scritto delle Parti.

ART. 11 VARIAZIONI ANAGRAFICHE

Il Paziente si impegna a comunicare alla Fondazione, senza indugio e per iscritto, eventuali variazioni dei dati personali. In caso di Paziente sottoposto a misura di protezione, i medesimi obblighi riguardano anche i dati del legale rappresentante.

ART. 12 MODIFICHE DEL CONTRATTO

Il Contratto può essere modificato solo con atto scritto, sottoscritto da tutte le Parti.

ART. 13 PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

La Fondazione rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati personali previste nel Regolamento UE n. 2016/679 e nella normativa nazionale di riferimento, ivi compreso il D. Lgs n. 196/2003 e adempie agli obblighi derivanti, adottando le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

Nell'ambito dell'esecuzione del Contratto, la Fondazione tratta i dati personali del Paziente e del suo legale rappresentante per le finalità e con le modalità meglio specificate nelle informative ex art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679, allegate al Contratto (All. n. 2).

ART. 14 DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal Contratto, le Parti faranno riferimento alle normative nazionali e regionali vigenti in materia e ai principi generali dettati dal Codice civile.

Allegati:

- 1) colloquio di valutazione e richiesta di ricovero
- 2) Informative ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679.

Se presente, si allega il provvedimento del Tribunale/Giudice Tutelare

Busto Arsizio, _____

Fondazione di partecipazione

La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

Il Paziente

(ovvero, per questo, il suo legale rappresentante o il
suo familiare di riferimento)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 33 ss. D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 e degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Paziente (ovvero, per questo il suo legale rappresentante o il suo familiare di riferimento) dichiarano di accettare espressamente, dopo attenta valutazione, il contenuto degli artt. 4 (Obblighi del Paziente e dei suoi familiari), 7 (Recesso del Paziente), 8 (Recesso della Fondazione).

Busto Arsizio, _____

Fondazione di partecipazione

La Provvidenza ETS

Il Presidente pro tempore

Il Paziente

(ovvero, per questo, il suo legale rappresentante o il
suo familiare di riferimento)
